



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

# OBBLIGO DI “PEC” (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’

A CURA DI

**LUIGI MELLONI  
ANNA CASELLA  
PAOLA FANA**

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024, n. 207), in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto **l'obbligo, per tutti gli amministratori** di imprese costituite in forma societaria, **di comunicare al registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata ("PEC")**.

Il **termine di scadenza** dell'adempimento è stato fissato al **30 giugno 2025**, o (se precedente) **in occasione dell'iscrizione della nomina o del rinnovo dell'amministratore**.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 43836 del 12 marzo u.s., ha chiarito che:

- l'obbligo riguarda **tutti gli amministratori delle società**;
- l'obbligo riguarda gli amministratori delle società di capitali: società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni;
- l'obbligo riguarda anche tutte le società di persone con la sola esclusione delle società semplici, sono tuttavia tenute alla comunicazione le società semplici che esercitano attività agricola;
- non sono obbligati alla comunicazione i consorzi, anche con attività esterna, e le società consortili.

Con riferimento a "cosa" comunicare, si precisa che occorre indicare per **ogni amministratore un indirizzo PEC personale**.

E' certamente possibile che un amministratore in possesso di un indirizzo PEC personale comunichi lo stesso indirizzo con riferimento a una o tutte le cariche dallo stesso ricoperte. Non è invece ancora chiaro se sia possibile utilizzare quale indirizzo PEC personale la PEC della società<sup>1</sup>.

La comunicazione al Registro Imprese dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica, in esenzione da imposta di bollo e da diritti di segreteria, anche attraverso un intermediario.

Il mancato rispetto dei termini di comunicazione origina, in capo a ciascuno dei soggetti obbligati all'invio della comunicazione, l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2630 c.c., da euro 103 ad euro 1032, che si riduce ad 1/3 nel caso di comunicazione inviata con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In merito alcune Camere di Commercio (ad esempio Milano / Vicenza / Cuneo) permettono l'utilizzo della PEC della società quale PEC personale degli amministratori. La Camera di Commercio di Torino non si è ancora espressa in merito.

<sup>2</sup> Anche su questo punto alcune Camere di Commercio allo stato attuale non prevedono sanzioni (ad esempio Vicenza).

Lo Studio è a disposizione per procedere ad effettuare le necessarie comunicazioni, qualora riteniate di affidarci il relativo incarico. A tal fine è ovviamente necessario disporre dell'indirizzo PEC personale e contattarci (facendo riferimento ad Anna Casella e Paola Fana: e-mail [anna.casella@rlvt.it](mailto:anna.casella@rlvt.it) e [paola.fana@rlvt.it](mailto:paola.fana@rlvt.it)) con adeguato anticipo.

# CONTATTI

**LUIGI MELLONI**

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT

**ANNA CASELLA**

ANNA.CASELLA@RLVT.IT

**PAOLA FANA**

PAOLA.FANA@RLVT.IT



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT